

Estratto del Regolamento disciplinare dell'ASF

Articolo 13bis Integrità delle partite e divieto di scommesse

¹ Le persone fisiche e giuridiche sottoposte al presente Regolamento disciplinare devono astenersi da qualunque comportamento che possa danneggiare o che danneggi l'integrità di partite e competizioni organizzate dall'ASF, dalle sezioni o dalle associazioni regionali. Inoltre, questa disposizione obbliga tutte le persone che partecipano al calcio svizzero, a cooperare in qualsiasi momento e nel miglior modo possibile con l'ASF, le sezioni e le associazioni regionali, nei loro sforzi per impedire ed eventualmente scoprire e sanzionare comportamenti di questo tipo.

² In particolare, viola questa disposizione chi:

- a) Chi contravvenga alle disposizioni contemplate negli statuti dell'ASF, chi cerchi di influenzare lo svolgimento e/o il risultato di una partita o di una competizione, per produrre a sé stesso o a terzi un vantaggio ingiustificato;
- b) Chi partecipi direttamente o indirettamente a scommesse o attività simili collegate alle competizioni sportive dell'ASF, delle sezioni e delle associazioni regionali ovvero chi persegua direttamente o indirettamente interessi finanziari per mezzo di tali attività;
- c) Chi utilizzi o diffonda informazioni non note al pubblico, alle quali ha accesso per via della sua funzione nel football e che possano danneggiare o che danneggino l'integrità di partite e competizioni organizzate dall'ASF, dalle sezioni o dalle associazioni regionali.
- d) Chi non informi tempestivamente e spontaneamente l'organizzazione (ASF, sezione, associazione regionale) del fatto di essere stato contattato con l'intento di un suo coinvolgimento in azioni finalizzate alla manipolazione dello svolgimento e/o del risultato di una partita o di una competizione;
- e) Colui il quale non informi tempestivamente e di propria iniziativa l'organizzazione (ASF, sezione, associazione regionale) su comportamenti di questo genere dei quali venga a conoscenza.